

INFORMAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO PER LA PREVENZIONE DELL'INFESIONE DA VIRUS SARS-CoV-2 DI CUI ALL'ART. 4 DEL

D.L. 1° APRILE 2021, n. 44.

ai sensi dell'art 13 del GDPR UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

Il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all'articolo 4, ha dettato "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante la previsione dell'obbligo vaccinale gratuito per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

La vaccinazione - somministrata in conformità al piano vaccinale regionale adottato con determinazione G016441 del 29 dicembre 2020, poi integrato con determinazione G01526 del 15 febbraio 2021, sulla scorta delle indicazioni del Ministero della Salute - costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

La Regione Lazio, in adempimento dell'obbligo normativo, ha elaborato una procedura pubblicata sul sito istituzionale - di cui la presente informativa è parte integrante - volta ad assicurare il contemperamento tra interessi collettivi (tutela della salute pubblica) e personali (tutela dei dati e riservatezza), nel quadro dell'organizzazione regionale in tema di vaccinazione.

Chi sono i destinatari dell'obbligo vaccinale, durata dell'obbligo e casi di esclusione

I destinatari dell'obbligo vaccinale sono *gli esercenti le professioni sanitarie* (appartenenti agli ordini ed esercenti professioni sanitarie di cui alla Legge 3/2018) e gli operatori di interesse sanitario (O.S.S. massofisioterapista e assistente di studio odontoiatrico) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. L'obbligo vaccinale è previsto fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Adempimenti a carico dell'ordine professionale di appartenenza e del datore di lavoro delle categorie interessate

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette alla Regione l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza.

Adempimenti a carico della Regione

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi la Regione, nel rispetto delle indicazioni del piano vaccinale e delle disposizioni in materia di dati personali, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verifica lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, provvedendo a segnalare immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Adempimenti a carico dell'Azienda sanitaria locale competente in ragione della residenza dell'interessato

In caso di segnalazione da parte della Regione, l'Azienda sanitaria locale invita l'interessato a presentare documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione o prenotazione [con conseguente presentazione nei 3 (tre) giorni successivi la certificazione] ovvero l'esonero o il differimento entro 5 (cinque) giorni; in caso di inutile decorso del termine l'Azienda inoltra specifico invito alla vaccinazione indicando modalità e termini.

Inosservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di mancata presentazione di certificazione vaccinale, di avvenuta prenotazione o di documentazione medica comprovante la sussistenza di condizioni di esonero o differimento della vaccinazione, oppure in caso di mancata presentazione all'invito a vaccinarsi la ASL accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà successiva comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine di appartenenza. L'atto di accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L'Ordine dà comunicazione della sospensione all'interessato.

Conseguenze in caso di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale o in caso di esonero o differimento della vaccinazione

Il datore di lavoro:

- a) in caso di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, assicurando il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; nel caso in cui non fosse possibile la diversa mansione, l'attività lavorativa è sospesa e non sono dovuti retribuzione né emolumenti fino al completamento del piano vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021.
- b) in caso di omissione o differimento per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, fermo lo svolgimento dell'attività in modalità agile ovvero l'astensione dal lavoro per i dipendenti per i quali non è possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con conseguente malattia.

Si forniscono di seguito le informazioni previste dall'art 13 del Regolamento UE 2016/679 richiamato

Categorie di dati oggetto di trattamento:

Dati personali.

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- comune di residenza

Categorie particolari di dati personali (dati relativi allo stato di salute)

- verifica stato vaccinale per VIRUS SARS- CoV-2 (registrazione vaccinazione su AVR – Anagrafe Vaccinale Regionale o prenotazione sui sistemi regionali).

Detti dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al suindicato Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, nonché secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44).

Titolare del trattamento e destinatari della comunicazione dei dati

I Titolari del trattamento sono la Regione Lazio i dati acquisiti dall'Anagrafe Vaccinale Regionale o dai sistemi informativi possono essere comunicati solo e soltanto in caso di accertamento negativo della vaccinazione o della prenotazione, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della residenza dell'interessato. Identità e contatti dei propri responsabili sono indicati sul sito istituzionale di ciascuna Azienda (ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL LT, ASL FR, ASL RI, ASL VT).

Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria – Are risorse umane del SSR < Dott.ssa Eleonora Alimenti e-mail calimenti@regione.lazio.it - pec: arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it>

Finalità e base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento [il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento] è riconducibile alla previsione normativa nazionale che pone a carico della Regione, e degli altri soggetti coinvolti, l'adempimento di un obbligo legale, individuando, pertanto, la finalità del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettere g) h) ed i) del citato regolamento.

Periodo di conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati contemplati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i Suoi dati personali e sanitari verranno trattati personale espressamente abilitato all'accesso riservato.

La conservazione dei dati personali e dei dati sanitari, trattati secondo le finalità della norma, viene assicurata per la durata del piano vaccinale fino all'adempimento dell'obbligo normativo fissato al 31 dicembre 2021 e comunque per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, come aggiornata:

Modalità di trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici dal personale autorizzato dal Titolare del trattamento e dal Responsabile del trattamento e sono trasmessi attraverso reti telematiche.

Al predetto personale sono state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza e all'adozione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte ad assicurare la segretezza e la libertà di cura dell'interessato.

I dati sanitari sono trattati secondo modalità rispondenti alle regole vigenti e l'autenticazione per l'accesso al personale autorizzato è assicurata secondo specifiche regole informatiche di sicurezza.

All'interessato è data la possibilità di esercitare a più livelli il controllo sul trattamento dei suoi dati.

Diritti degli interessati e responsabile della protezione dei dati

In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all'interno del presente contesto ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UR 2016/679.

Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali – limitatamente alle attività effettuate dal Titolare del trattamento - potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

< dpo@regione.lazio.it >

Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma, Piazza Venezia, 11 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità stessa: www.garanteprivacy.it.